



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Erika Gagnoli e Angela Grella, rappresentate e difese dagli avv. Gaia Fratini, Lorianò
Maccari, Maurizio Polverini, con domicilio eletto presso Lorianò Maccari in Firenze, Via
Fiume 11,,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana Direzione generale, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso cui
domiciliano, in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Paola Gigante, Chiara Taboga, Elena Ciabatti;

per l'annullamento

1) decreti di esclusione dal concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente, relativo alla scuola primaria, indetto con DDG n. 82 del 29.09.2012, per difetto del titolo di accesso, prot. n. AOODRTO/4987 nei confronti di Gragnoli Erika e prot. n. AOODRTO/4988 nei confronti di Grella Angela, emessi dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale, notificati in data 7.04.14;

2) graduatoria provvisoria di merito per la scuola primaria pubblicata in data 10.02.2014, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti;

nonché, con motivi aggiunti depositati il 24.9.2014, della graduatoria definitiva di merito per la scuola primaria pubblicata in data 11.6.2014, nella parte in cui ammette la ricorrenti "con riserva" anziché a pieno titolo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione generale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che:

- le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di esclusione dal concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente, relativo alla scuola primaria, indetto con DDG n. 82 del 29.09.2012, per difetto del titolo di accesso, nonché la graduatoria provvisoria di merito e, con i motivi aggiunti depositati il 24.9.2014, la

graduatoria definitiva, nella parte in cui ammette le ricorrenti "con riserva" anziché a pieno titolo;

- a fondamento del ricorso viene dedotta, tra l'altro, la violazione del decreto dirigenziale n. 82/2012 (che a sua volta richiama il decreto interministeriale 10 marzo 1997) che a quelli ordinari equipara, ai fini della partecipazione al concorso, il possesso di titoli di studio “comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 (situazione nella quale versano le ricorrenti);

- la censura, ove accolta, determinerebbero la modificazione della graduatoria senza che, tuttavia, sia possibile a priori stabilire a danno di quale dei candidati che attualmente vi sono utilmente collocati;

- pertanto è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio evocando in giudizio tutti i soggetti che vi sono contemplati;

rilevato che:

- in ragione dell'elevato numero di coloro ai quali l'atto introduttivo del giudizio andrà notificato, il Collegio ritiene opportuno autorizzare la notifica per pubblici proclami;

ritenuto:

- che, al fine di assicurare l'effettiva conoscenza/conoscibilità della pendenza della lite in capo ai controinteressati, la notificazione per pubblici proclami in forza di quanto disposto dall'art. 150, co. 2°, c.p.c., dovrà essere accompagnata dalla pubblicazione per estratto – contenente l'indicazione nominativa dei controinteressati, un sunto dei motivi e gli estremi del deposito presso la casa comunale – sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale mediante inserimento sulla *home page* di un *link* al testo dell'estratto medesimo adeguatamente evidenziato per collocazione, dimensione e colore dei caratteri, da garantirsi per almeno trenta giorni consecutivi;

- che, infine, la notificazione si avrà per perfezionata nei confronti dei notificanti con il deposito da parte dell'Ufficiale giudiziario, presso la Segreteria del T.A.R., degli atti e della documentazione attestanti l'attività svolta (quanto alla pubblicazione sul sito web, ai fini del perfezionamento ne rileverà l'avvio, e non l'avvenuto decorso del suindicato termine di durata);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) assegna per l'esecuzione della notificazione, con le modalità indicate in parte motiva, il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente ordinanza;

rinvia per la discussione alla pubblica udienza del 4 novembre 2015, ore di rito.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)